

FGN 38497
del 13.03.18



**COMUNE DI VICENZA
COMANDO POLIZIA LOCALE**

CONVENZIONE

Il **Comune di Vicenza** (codice fiscale n. 00516890241) rappresentato da Cristiano Rosini, Comandante del Corpo di Polizia Locale

affida in **convenzione**

alla ditta "**Autocentro di Sambo Giovanni**" con sede a Vicenza in Via della Tecnica n. 16, C.F./P.IVA SMBGNN47L26L840F – di seguito denominata "**Autocentro**"

il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi

dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia in esecuzione della determinazione n. 466/32559 del 01/03/2018 a firma del Comandante della Polizia Locale.

L'incarico è disciplinato così come segue:

1. L'Amministrazione Comunale affida il servizio di rimozione veicoli alla ditta "**Autocentro**" a partire dal **01/03/2018**; la Ditta dispone di depositaria dei veicoli rimossi a Vicenza in Via della Tecnica n. 16;
2. L'incarico avrà durata biennale e precisamente sino al 28/02/2020, rinnovabile su decisione dell'Amministrazione Comunale, a meno che la ditta stessa non comunichi, almeno tre mesi prima la scadenza della convenzione, la propria indisponibilità al rinnovo del servizio;
3. Il valore complessivo stimato della concessione, riferito alla durata biennale della stessa, è pari ad € **130.000,00 (IVA compresa)**. L'importo è calcolato sulla base del numero complessivo di interventi (rimozioni - agganci) effettuate nel biennio precedente.
4. Nei casi previsti dal vigente codice della strada, le tariffe relative al diritto di chiamata, alle operazioni connesse alla rimozione dei veicoli, nonché all'indennità chilometrica da applicarsi da parte dei concessionari, sono stabilite dal decreto 04.09.1998, n. 401; le tariffe sono comprensive di I.V.A.;
5. Le tariffe previste dal decreto 04.09.1998, n. 401, vengono aggiornate, in misura non superiore all'intera variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto alla precedente applicazione. Tenuto conto dell'indice ISTAT, le tariffe in vigore dal 1° febbraio 2015 sono state aggiornate nella misura dello 0,5% (media biennio 2015/2016), con importi totali arrotondati, per difetto, come da tabella allegata;
6. In orario notturno previsto dalle ore 22.00 alle ore 06.00 e nelle giornate festive, le tariffe previste all'articolo 1 del decreto 4 settembre 1998, n. 401, aggiornate alle variazioni ISTAT, vengono aumentate del 30%. Tenuto conto dell'indice ISTAT, le tariffe in vigore dal 1° febbraio 2015 sono state aggiornate nella misura dello 0,5% (media biennio 2015/2016), con importi totali arrotondati come da tabella allegata;
7. La tariffa, da corrispondere alla Ditta "**Autocentro**" per il servizio di depositaria per ogni giorno o frazione di giorno di custodia del veicolo ricoverato presso la depositaria viene confermato come nel biennio 2015/2016 nell'importo di € 9,00 (IVA compresa);
8. Le tariffe di cui ai punti 5) e 6) saranno oggetto di adeguamento all'indice ISTAT nel mese di gennaio 2019 con decorrenza 01/02/2019, con conseguente aggiornamento delle tabelle;
9. Il compenso previsto per il diritto di chiamata è da applicarsi contestualmente all'arrivo sul posto del carro attrezzi;

10. Il compenso previsto per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo è da applicarsi ad agganciamento in atto o avvenuto, o nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro attrezzi o il posizionamento per il traino;
11. Tutti i veicoli rimossi da parte della ditta "**Autocentro**", dovranno essere depositati fino al 28/02/2020 presso la depositaria indicata in Vicenza, Via della Tecnica n. 16 eventuali veicoli rimossi direttamente dal comando polizia locale dovranno essere depositati presso la depositaria più vicina al luogo in cui è stata effettuata la rimozione.
12. Il servizio di rimozione, quando possibile e compatibilmente con tutte le diverse esigenze d'istituto, viene svolto nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, unitamente ad un Agente della Polizia Locale a bordo del veicolo adibito alla rimozione.
13. Le modalità operative per l'applicazione delle tariffe di rimozione sono le seguenti:
- a 1) Indennità chilometrica** – fatto salvo quanto stabilito alla lettera "c" nel caso in cui l'attività venga svolta unitamente ad un Agente della Polizia Locale a bordo del veicolo adibito alla rimozione, il punto di partenza per il calcolo dell'indennità chilometrica sarà la sede del Comando Polizia Locale di Stradella Soccorso Soccorsetto nr. 46, considerato quale luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione. **In ogni caso i chilometri conteggiati dovranno essere quelli effettivamente percorsi dal veicolo adibito alla rimozione;**
- a 2) Indennità chilometrica** – fatto salvo quanto stabilito alla lettera "c" nel caso in cui l'attività venga svolta direttamente da un operatore della ditta "**Autocentro**" adibito alla rimozione, il punto di partenza per il calcolo dell'indennità chilometrica sarà la sede della depositaria in Via della Tecnica n. 16, considerato quale luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione. **In ogni caso i chilometri conteggiati dovranno essere quelli effettivamente percorsi dal veicolo adibito alla rimozione;**
- b) Diritto di chiamata** - potrà essere applicato solamente nei casi in cui la richiesta di intervento provenga dalla Centrale Operativa o da altro personale di Polizia Locale sul territorio. Nell'ipotesi in cui il trasgressore si rifiuti di provvedere al pagamento del diritto di chiamata alla ditta che è intervenuta sul luogo, la stessa ditta dovrà agire autonomamente per il successivo recupero delle somme dovute osservando le disposizioni di legge.
- c) Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (solo aggancio)** - nel caso in cui il proprietario di un veicolo sopraggiunga sul luogo durante le operazioni di rimozione, si dovranno inizialmente applicare sia l'indennità chilometrica prevista (luogo di stazionamento – luogo di intervento) sia la tariffa per le operazioni di carico e scarico. Qualora sul luogo fossero presenti altri veicoli e i proprietari dovessero a loro volta sopraggiungere, l'indennità chilometrica andrà applicata solamente per il primo veicolo, poiché, nei casi successivi, tale indennità non troverebbe giustificazione. Va ovviamente applicata la tariffa relativa alle operazioni di carico e scarico del veicolo;
- d) Rimozione del veicolo** - nel caso l'operazione di rimozione si concluda con il trasporto del veicolo presso la depositaria, salvo quanto già precisato per il diritto di chiamata, si dovranno applicare sia l'indennità chilometrica, calcolata dal luogo di stazionamento, (come individuato al punto 12 a1)) *al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito e ritorno*, sia l'importo relativo alle operazioni connesse al carico e scarico del veicolo. Qualora sul luogo di intervento risultasse necessario rimuovere più veicoli, il calcolo dell'indennità chilometrica dovrà essere effettuato dal luogo di stazionamento al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito;
14. La ditta incaricata opera in ausilio e su richiesta telefonica da parte del Comando Polizia Locale, svolgendo l'incarico quotidianamente, festività incluse come da calendario di reperibilità. La turnazione, settimanale o quindicinale è predisposta dal Comando Polizia Locale con calendario annuale e comunicata anticipatamente ai soggetti incaricati.

Si precisa che nel periodo estivo (generalmente nel mese di Agosto) e durante le festività Natalizie (indicativamente dal 20 Dicembre al 7 Gennaio), il servizio con l'agente a bordo, **potrà essere sospeso**; dell'eventuale periodo di sospensione ne verrà data preventiva comunicazione scritta a ciascun operatore.

15. In occasione di particolari eventi (sportivi e/o manifestazioni in genere) per i quali si preveda la necessità di dover intervenire tempestivamente con più di un carro attrezzi, rimane sempre facoltà del Comando Polizia Locale, contattare preventivamente **tutti gli operatori** incaricati alla rimozione

(in virtù della presente convenzione), al fine di ottenere la loro disponibilità, **anche congiunta**, indipendentemente dalla turnazione prevista dall'apposito calendario.

16. Il servizio festivo e nelle varie festività infrasettimanali, sarà garantito dalla ditta "**Autocentro**" come da calendario allegato alla presente convenzione. L'eventuale impossibilità allo svolgimento del servizio nelle festività assegnate, dovrà essere comunicata per iscritto, almeno 1 giorno prima al Comando Polizia Locale (via mail polizialocale@comune.vicenza.it o via fax 0444221876 in caso di malfunzionamento del servizio di posta elettronica). L'inottemperanza potrà eventualmente comportare la decadenza dall'affidamento dell'incarico, previa valutazione da parte del Comandante la Polizia Locale;
17. L'orario di **reperibilità** per l'espletamento del servizio di rimozione veicoli dovrà essere nei giorni feriali e festivi dalle 06.00 alle ore 01.00; l'orario di **apertura dell'autorimessa** ai fini della restituzione del veicolo rimosso, deve essere garantito per tutte le 24 ore del giorno
 - > dalle ore 01,00 alle ore 06,00 la restituzione avverrà solo previa telefonata;
18. Qualora oggetto della rimozione, a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, il Concessionario dovrà avvisare il personale del Corpo Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo che potrà avvenire solamente dopo l'intervento, presso la depositaria, della pattuglia inviata dal Comando.
19. La ditta "**Autocentro**" deve intervenire nei luoghi richiesti, rispettando priorità, modalità e tempi dettati dalla Polizia Locale;
20. Gli interventi devono essere tempestivi ed eseguiti entro un termine massimo di 30 minuti dalla richiesta inoltrata da parte del Comando.
Nell'ipotesi in cui un operatore rinunci alla chiamata, fermo restando quanto stabilito dal calendario della turnazione, il Comando potrà affidare l'incarico ad altro operatore senza alcun onere nei confronti del rinunciatario.
L'eventuale ritardo ingiustificato comporta la penale di € 8,00 ogni 15 minuti di ritardo nei giorni feriali e di € 16,00 ogni 30 minuti di ritardo nei giorni festivi, fino ad un massimo di un'ora, pari a € 32,00;
21. La ditta "**Autocentro**" si impegna, nell'ambito dell'intervento di rimozione, ad eseguire puntualmente ed esclusivamente gli ordini e le indicazioni impartite dagli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285;
22. Le eventuali penalità contestate, dovranno essere versate al C/C postale n. 229369, intestato al Comune di Vicenza, Comando Polizia Locale, entro 30 giorni dalla data dell'addebito;
23. Il Comune di Vicenza - Comando Polizia Locale dovrà provvedere a fornire anticipatamente alla ditta "**Autocentro**" i contrassegni adesivi indicanti il luogo ed i recapiti della depositaria presso la quale il veicolo potrà essere restituito, da applicare sempre nello spazio dell'avvenuta rimozione;
24. Prima di effettuare ogni rimozione, l'incaricato deve accertarsi che i dati contenuti nell'avviso di violazione, posto sul parabrezza del veicolo da rimuovere, riportino:
 - **l'esatto numero di targa;**
 - **la data corrispondente al giorno della chiamata;**
 - **la via in cui si trova in sosta il veicolo stesso;**avendo cura di verificare che la violazione per cui si interviene sussista ancora ed il veicolo non sia stato spostato. In ogni caso occorrerà sempre verificare che la violazione accertata comporti la sanzione accessoria della rimozione del veicolo e che non si tratti invece di altro tipo di violazione.
25. L'incaricato deve indicare correttamente in apposito stampato predisposto per la restituzione dei veicoli rimossi le condizioni del veicolo (stato della carrozzeria, danni, ammaccature, etc.)
26. I danni provocati ai veicoli durante le fasi di agganciamento, trasporto e deposito, sono a carico della ditta che effettua il servizio di rimozione. Allo scopo il concessionario dovrà attenersi a quanto prescritto dall'articolo 4 del decreto 4 settembre 1998, n. 401;
27. Prima di allontanarsi dal luogo ove è stata operata la rimozione, l'operatore che ha effettuato

l'aggancio deve segnalare a terra con apposito foglio adesivo rifrangente, l'avvenuta rimozione, riportando il numero di targa ed il tipo di veicolo;

28. La tariffa applicata per la sosta e custodia dei veicoli rimossi e ricoverati presso la depositeria è fissata in € 9,00 (I.V.A. compresa), per ogni giorno o frazione di giorno, che verrà pagata, contestualmente alle spese di rimozione sulla base delle schede tariffarie compilate dall'operatore che ha effettuato la rimozione del veicolo, dall'avente diritto, al custode della depositeria che rilascerà copia del verbale di avvenuta restituzione e quietanza di pagamento, così come stabilito dall'articolo 395, IV comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495. La ditta "Autocentro" provvederà altresì a verificare i conteggi ogniqualvolta il proprietario del veicolo ne faccia espressa richiesta;
29. La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede del Concessionario e sui veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.
30. Per i veicoli giacenti presso le depositerie e **non ritirati dagli aventi diritto**, si applicano procedure e tariffe previste dal DPR 189 del 13/02/1981; gli oneri spettanti al Concessionario per ciascun procedimento concluso, saranno oggetto di liquidazione annuale, fermo restando che le tariffe da utilizzare per il conteggio del compenso di quanto spettante alla depositeria non saranno quelle indicate al precedente punto 27, ma quelle stabilite dalla locale Prefettura per la liquidazione delle spese di custodia del S.I.V.E.S.;
31. Per i veicoli con targa straniera, giacenti presso le depositerie **non ritirati dagli aventi diritto** e nei confronti dei quali non sia possibile procedere alla notifica degli atti (intimazione all'obbligo del ritiro), per impossibilità ad ottenere i relativi dati del proprietario, a conclusione della procedura individuata dal Comando per lo smaltimento degli stessi, sarà corrisposta al Concessionario la somma forfettaria quantificata in € **150,00 (IVA compresa)** per ogni veicolo per ciascun anno di deposito.
32. Nell'ipotesi di rimozione di "auto rubata" i costi relativi alla sosta e custodia dei veicoli rimossi e ricoverati presso la depositeria saranno calcolati **dal giorno successivo la comunicazione da parte del Comando Polizia Locale** al proprietario o al denunciante che il veicolo si trova ricoverato presso la depositeria;
33. Casi particolari:

a) **rimozione o spostamento tecnico dei veicoli per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari**

Su richiesta del Comando Polizia Locale, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 401/1988, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili.

Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria, può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo alla depositeria del Concessionario.

In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito rapporto di servizio nel quale andranno annotati i dati identificativi dei veicoli rimossi ai fini di inserire l'intervento tra l'elenco delle rimozioni da non contabilizzare.

b) **rimozione richiesta per errore, caso fortuito o forza maggiore**

qualora la rimozione sia stata richiesta per **errore, caso fortuito o forza maggiore**, nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli.

Il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dalla Pubblica Amministrazione fino al raggiungimento complessivo (delle casistiche a. e b.) di nr. 20 veicoli rimossi nell'arco di un anno solare.

Per gli interventi **eccedenti la soglia di n. 20 veicoli/anno**, il Concessionario fatturerà all'Amministrazione il costo di € **25,00 (IVA compresa)** per ciascuna ulteriore rimozione eseguita.

34. La Pubblica Amministrazione si riserva di sospendere o annullare l'incarico relativo al servizio di rimozione, qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella determinazione del Comandante la Polizia Locale n. 466/32559 del 01/03/2018 e nella presente concessione;

35. Tutti gli oneri fiscali inerenti il servizio ed alla stipula della presente concessione sono a carico della ditta incaricata. Nessun onere si deve ritenere a carico del bilancio comunale;
36. **Al termine del servizio di rimozione** il custode della depositaria **deve comunicare** al Comando Polizia Locale, il numero di targa dei veicoli rimossi **rimasti ancora in deposito** (via mail agli indirizzi polizialocale@comune.vicenza.it e verbalipolizialocale@comune.vicenza.it o via fax 0444221876 solo in caso di malfunzionamento del servizio di posta elettronica)
- Ogni 7 (sette) giorni deve essere inoltre trasmesso al Comando all'indirizzo PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it e p.c. all'indirizzo mail verbalipolizialocale@comune.vicenza.it un elenco riepilogativo contenente la marca, il modello e la targa dei veicoli rimossi ed ancora in giacenza;
- La mancata comunicazione, comporta la non corresponsione delle spese di custodia sia da parte della Pubblica Amministrazione che dell'avente diritto alla restituzione del veicolo.**
37. La presente concessione stabilisce anche l'accettazione del contenuto della determinazione n. 466/32559 del 01/03/2018;
38. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione della presente concessione, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.
39. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.

AUTOCENTRO
di SAMBO GIOVANNI
Via della Tecnica, 16 - 36100 Vicenza.
Part. IVA 01919280246
Tel. 0444.289300

IL COMANDANTE
Cristiano ROSINI
firmato digitalmente

La presente convenzione dovrà essere firmata digitalmente dal Concessionario ed inviata in copia al Comando Polizia Locale quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali.

Referenti:

Per l'aspetto operativo: Vice Commissario Vincenza Mosca - Ufficio Verbali

Per l'aspetto amministrativo-contabile: Vice Commissario Dr.ssa Moira Farinon - Ufficio Affari Generali

